

Election Day

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale
Elezione del Presidente e del Consiglio provinciale
Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Si vota il 6 e 7 giugno 2009

Sabato: dalle 15.00 alle 22.00 - Domenica: dalle 7.00 alle 22.00

Eventuale turno di ballottaggio il 20 e 21 giugno 2009

Sabato: dalle 15.00 alle 22.00 - Domenica: dalle 7.00 alle 22.00



Election Day

Legge 25 marzo 2009, n. 26

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Articolo 1, comma 1, lettera g)

Gli uffici elettorali comunali resteranno aperti, almeno dalle ore 9 alle 19 - per la consegna delle tessere elettorali o dei loro duplicati - da lunedì 1° giugno a venerdì 5 giugno 2009.

Sabato 6 giugno l'apertura sarà dalle ore 8 alle ore 22 e domenica 7 giugno 2009, dalle ore 7 alle ore 22.

Articolo 1, comma 1, lettera h)

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione deve essere presentato al segretario comunale entro giovedì 4 giugno 2009.



Election Day

Legge 25 marzo 2009, n. 26

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Articolo 1, comma 1, lettera b)

Ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica

Articolo 1, comma 1, lettera c)

Le operazioni di revisione dinamica straordinaria devono concludersi entro il 23 aprile 2009 (data in cui sarà pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni del Parlamento europeo)

La compilazione dell'elenco di coloro che alla data dell'elezione non avranno ancora compiuto i 18 anni va effettuata entro il 3 maggio 2009



Election Day

Legge 25 marzo 2009, n. 29

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Articolo 1, comma 1, lettera l)

Lo scrutinio per l'elezione del Parlamento europeo ha inizio alle ore 22 di domenica 7 giugno 2009

Articolo 1, comma 1, lettera m)

Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 di lunedì 8 giugno 2009 (dando precedenza alle elezioni provinciali)

Articolo 1, comma 1, lettera o)

In caso di ballottaggio lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 22 di domenica 21 giugno 2009 (dando precedenza alle elezioni provinciali)



Composizione dei Consigli comunali

Comuni con popolazione legale sino a 3.000 abitanti

Consiglieri da eleggere: **12**

La lista deve contenere un numero minimo di **9** e massimo di **12** candidati



Comuni con popolazione legale da 3.001 a 10.000 abitanti

Consiglieri da eleggere: **16**

La lista deve contenere un numero minimo di **12** e massimo di **16** candidati

Comuni con popolazione legale da 10.001 a 15.000 abitanti

Consiglieri da eleggere: **20**

La lista deve contenere un numero minimo di **15** e massimo di **20** candidati



Composizione dei Consigli comunali

Comuni con popolazione legale da 15.001 a 30.000 abitanti

Consiglieri da eleggere: **20**

La lista deve contenere un numero minimo di **13** e massimo di **20** candidati



Comuni con popolazione legale da 30.001 a 100.000 abitanti

Consiglieri da eleggere: **30**

La lista deve contenere un numero minimo di **20** e massimo di **30** candidati

Comuni con popolazione legale da 100.001 a 250.000 abitanti (o con popolazione inferiore ma che sono capoluoghi di Provincia)

Consiglieri da eleggere: **40**

La lista deve contenere un numero minimo di **27** e massimo di **40** candidati



Composizione dei Consigli comunali

Comuni con popolazione legale da 250.001 a 500.000 abitanti

Consiglieri da eleggere: **46**

La lista deve contenere un numero minimo di **31** e massimo di **46** candidati



Comuni con popolazione legale da 500.001 a 1.000.000 di abitanti

Consiglieri da eleggere: **50**

La lista deve contenere un numero minimo di **33** e massimo di **50** candidati

Comuni con popolazione legale oltre 1.000.000 di abitanti


Consiglieri da eleggere: **60**

La lista deve contenere un numero minimo di **40** e massimo di **60** candidati



Presentazione delle candidature

Le liste delle candidature devono essere presentate alla Segreteria comunale,
durante il normale orario di ufficio,
dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data delle elezioni



**dalle ore 8 di venerdì 8 maggio
alle ore 12 di sabato 9 maggio**

Per assicurare al massimo il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito,
è opportuno che la segreteria comunale resti aperta, il venerdì, dalle ore 8 alle ore 20



Presentazione delle candidature

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, deve rilasciare per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata.

Ogni lista presentata, entro lo stesso giorno, deve essere trasmessa alla Commissione elettorale circondariale.

Sostituzione del segretario comunale:



la circolare MIAICSE 5 maggio 1993, n. 82, prevede, ravvisata la necessità di assicurare continuità allo svolgimento delle operazioni legate alla presentazione delle candidature che il segretario comunale deleghi - **con l'assenso del Sindaco e l'approvazione del Prefetto** - ad un dipendente comunale ritenuto idoneo, le funzioni di ricezione delle candidature in caso di suo impedimento o assenza.



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista**

Comuni con popolazione legale sino a 1.000 abitanti

La lista viene sottoscritta dagli stessi candidati

Comuni con popolazione legale da 1.001 a 2.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **25** e massimo **50** elettori

Comuni con popolazione legale da 2.001 a 5.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **30** e massimo **60** elettori

Comuni con popolazione legale da 5.001 a 10.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **60** e massimo **120** elettori

Comuni con popolazione legale da 10.001 a 20.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **100** e massimo **200** elettori



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista**

Comuni con popolazione legale da 20.001 a 40.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **175** e massimo **350** elettori

Comuni con popolazione legale da 40.001 a 100.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **200** e massimo **400** elettori

Comuni con popolazione legale da 100.001 a 500.000 abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **350** e massimo **700** elettori

Comuni con popolazione legale da 500.001 a 1.000.000 di abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **500** e massimo **1.000** elettori

Comuni con popolazione legale superiore a 1.000.000 di abitanti

La lista deve essere sottoscritta da minimo **1.000** e massimo **1.500** elettori



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista**

Autenticazione delle sottoscrizioni

Possono autenticare le sottoscrizioni:

- il notaio,
- il giudice di pace,
- il cancelliere o collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- il segretario delle procure della Repubblica,
- il presidente della provincia, il sindaco, l'assessore provinciale o comunale,
- il presidente del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale,
- il segretario provinciale o comunale,
- il funzionario incaricato dal presidente della provincia o dal sindaco,
- il consigliere provinciale o comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia o al sindaco, ciascuno esclusivamente nell'ambito di competenza territoriale dell'ufficio cui appartiene.



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e dichiarazione di presentazione della lista**

Impedimento alla sottoscrizione

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per un impedimento possono rendere la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio, al segretario comunale o ad altro funzionario delegato dal Sindaco.

Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale da allegare alla lista dei candidati.



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale**



Incandidabilità

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei sottoscrittori della lista**
- **Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale**

Rilascio dei certificati

I certificati (che possono essere anche cumulativi) devono essere rilasciati entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Sono rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Nei Comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti

- **Dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco**



Presentazione delle candidature: documenti necessari

● Modello di contrassegno della lista

Comuni con popolazione legale inferiore ai 15.000 abitanti

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno, da riprodurre sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Comuni con popolazione legale superiore ai 15.000 abitanti

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate, da riprodurre sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.



E' vietato l'uso di contrassegni che siano identici o possano facilmente confondersi con quelli di altre liste già presentate o con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi.

Sono vietati anche i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Modello di contrassegno della lista**

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare, anche a colori.

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede di votazione, sarà opportuno che i contrassegni siano riprodotti su carta lucida con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm. e l'altro da un cerchio del diametro di 3 cm.

Eventuali diciture facenti parte del contrassegno saranno circoscritte dal cerchio.



Presentazione delle candidature: documenti necessari

- **Programma amministrativo**

Sarà opportuno che venga presentato in duplice copia.

La prima sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature, la seconda andrà affissa all'Albo pretorio del Comune.

Nei Comuni con popolazione legale superiore ai 50.000 abitanti

- **Bilancio preventivo di spesa**

Sarà opportuno che venga presentato in duplice copia.

La prima sarà trasmessa alla Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature, la seconda andrà affissa all'Albo pretorio del Comune.



La propaganda elettorale indiretta: quadro normativo

Legge 4 aprile 1956, n. 212


Norme per la disciplina della propaganda elettorale

Legge 25 marzo 1993, n. 81 (articolo 29)

Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Circolare del Ministero dell'interno 8 aprile 1980, n. 1943/V

Disciplina della propaganda elettorale



La propaganda elettorale indiretta: termini

Il 34° giorno precedente la data delle elezioni - **4 maggio 2009** - scadono i termini per la richiesta, da parte di coloro che non partecipano alla competizione elettorale, di spazi per la propaganda elettorale indiretta.

Tra il 33° ed il 30° giorno precedente la data delle elezioni - **tra il 5 e l'8 maggio 2009** - la Giunta comunale stabilisce in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda (diretta ed indiretta):

nei centri con popolazione residente da 150 a 3.000 abitanti: da 1 a 3 spazi

nei centri con popolazione residente da 3.001 a 10.000 abitanti: da 3 a 10 spazi

nei centri con popolazione residente da 10.001 a 30.000 abitanti: da 10 a 20 spazi

nei centri con popolazione residente da 30.001 a 100.000 abitanti: da 20 a 50 spazi

(e nei capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore)

nei centri con popolazione residente da 100.001 a 500.000 abitanti: da 50 a 100 spazi

nei centri con popolazione residente da 500.001 a 1.000.000 abitanti: da 100 a 500 spazi

nei centri con popolazione residente oltre 1.000.000 di abitanti: da 500 a 1.000 spazi



La propaganda elettorale indiretta: termini

Attenzione

Le indicate quantità si riferiscono a **centri abitati** e non a Comuni; la nozione di **centro abitato**, poi è diversa anche da quella di **frazione** ed è riferita ad una pura e semplice situazione di fatto, qual è quella dell'esistenza di un raggruppamento di case d'abitazione.

Da ciò ne consegue che se, ad esempio, un Comune si compone di tre centri abitati di almeno 150 abitanti ciascuno, in esso potranno essere stabiliti non meno di 1 e non più di 3 spazi per ciascun centro e non per l'intero Comune: e cioè, complessivamente, non meno di 3 e non più di 9 spazi.

(Circolare ministeriale n. 1943/v dell'8 aprile 1980)



La propaganda elettorale indiretta: termini

Nei medesimi giorni - **tra il 5 e l'8 maggio 2009** - la Giunta comunale provvede a ripartire gli spazi per la propaganda elettorale indiretta tra tutti coloro che han presentato domanda.



Nei casi in cui entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano state comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la Giunta provvede alla assegnazione degli spazi entro i 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

A ciascun richiedente deve essere assegnato uno spazio non inferiore a 0,70 metri di base per 1 metro di altezza.



La propaganda elettorale indiretta

Comuni sino a 10.000 abitanti



La propaganda elettorale indiretta

Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

2 mt. di altezza per 6 mt. di base



La propaganda elettorale indiretta

Comuni oltre 30.000 abitanti e capoluoghi di provincia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

2 mt. di altezza per 8 mt. di base



La propaganda elettorale indiretta

Qualora il numero delle richieste sia superiore agli spazi massimi disponibili tra tutti i richiedenti sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in modo che tutti possano usufruire di uguale spazio per uguale durata
(Art. 4, legge n. 212/1956)

Il rimedio suggerito dalla legge può risultare inefficiente in relazione alla quantità eccessiva delle richieste, le quali renderebbero irrisoria la durata dei turni stessi, qualora venissero tutte accolte.

Pertanto, dove si verificasse questo inconveniente dovranno essere preliminarmente tentati accordi fra i vari richiedenti, per riunire in gruppi le varie richieste e considerare ciascuno dei gruppi stessi come un unico richiedente.

Nel caso in cui non riesca possibile alcun accordo, dovrà essere effettuata d'ufficio una selezione delle domande presentate e verranno respinte quelle aventi finalità preclusive del libero esercizio della propaganda elettorale da parte dei gruppi o organizzazioni qualificati, cui va assicurata in ogni modo la possibilità del conseguimento dei propri fini.
(§ 14, circolare ministeriale n. 1943/v del 1980)

